

Formazione degli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione (ASPP e RSPP)

13 Ottobre 2006

L'Accordo sui corsi per RSPP e ASPP è stato pubblicato sulla G.U. del 14.02.06, n. 37 ed il contenuto del provvedimento è stato trasmesso con circolare Ance n. 8/06 (confronta il documento: "[Approvato l'accordo sui corsi per RSPP e ASPP](#)"); nella stessa circolare, si segnalava che alcuni punti dell'Accordo non erano chiaramente interpretabili.

Il documento che si trasmette con la presente, approvato nella seduta del 5 ottobre u.s. della Conferenza Stato-Regioni e in attesa di pubblicazione sulla G.U., fornisce alcuni chiarimenti e provvede alla correzione di alcuni errori materiali contenuti nelle tabelle A4 A5 del provvedimento originario. In particolare le linee interpretative:

- ribadiscono che sulla materia sarà avviata una sperimentazione che, se necessario, porterà a adeguamenti dell'Accordo (*vedi premessa e punto 2.7*);
- indicano nella data del **14.02.07 il termine ultimo per attuare le procedure che consentono l'avvio dei corsi formativi** ma non indicano, come si leggeva in una precedente bozza, il termine entro il quale i corsi dovranno essere completati: è presumibile che su tale aspetto il Ministro e/o la stessa Conferenza Stato-Regioni forniscano un ulteriore chiarimento che sarà nostra cura sollecitare (*punto 1.1*);
- escludono la possibilità di far ricorso alla Formazione a Distanza per i moduli A, B e C ed, implicitamente, **confermano la possibilità di ricorrere alla FAD per i corsi di aggiornamento** (*punto 2.2*), per cui restano validi i corsi on-line organizzati dalla CNCPT e dal Formedil;
- confermano l'obbligo di frequenza al modulo C per coloro che sono in possesso delle lauree in "Ingegneria della sicurezza e protezione", "Scienza della Sicurezza e protezione", "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" (*punto 2.3*);
- stabiliscono che le verifiche intermedie rientrano nell'orario complessivo dei moduli mentre la verifica finale è da intendersi al di fuori del monte ore complessivo (*punto 2.4*);
- confermano la validità e propedeuticità del modulo A per tutti i settori lavorativi e per tutti i successivi moduli (*punto 2.4.1*);
- chiariscono che il modulo B non è propedeutico al modulo C, che la sua validità è quinquennale (dopo 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento), che il modulo B va frequentato per ogni settore nel quale si intenda operare come RSPP o ASPP (eventuali accorpamenti saranno oggetto di sperimentazione) (*punto 2.4.2*);
- ribadiscono che il modulo C vale per qualsiasi settore (*punto 2.4.3*);
- stabiliscono che gli attestati rilasciati da CPT, Enti Scuola e Organizzazioni datoriali e dei lavoratori siano emessi direttamente da tali organismi che trasmetteranno, solo "per opportuna conoscenza", i verbali delle valutazioni finali alle Regioni territorialmente competenti (*punto 2.5*);
- chiariscono, per coloro che possono fruire dall'esonero della frequenza del modulo B, che l'**obbligo di aggiornamento decorre dal**

14.02.07 e che **deve essere completato entro il 14.02.12 purchè**, entro il 14.02.08 sia stato svolto almeno il 20% del monte ore complessivo; inoltre, per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione prima della data di pubblicazione dell'accordo, vengono fissate le condizioni per il riconoscimento della validità di tali corsi (*punto 2.6*);

- fissano alla data di conseguimento delle lauree "speciali" già citate e alla conclusione del modulo B la decorrenza del quinquennio entro il quale deve essere attuato l'aggiornamento; ribadiscono che i soggetti abilitati all'aggiornamento sono gli stessi abilitati alla tenuta dei corsi di cui ai moduli A, B e C; definiscono le regole per l'accorpamento dei corsi di aggiornamento per i vari settori e indicano che le ore di aggiornamento possono essere ripartite nel quinquennio (*punto 3*);
- danno indicazioni per soggetti formatori diversi da CPT, Enti Scuola, Organizzazioni datoriali (*punti 4., 4.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2, 4.2.2*);
- correggono alcuni errori sulle tabelle A4 e A5 e stabiliscono che **per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa si deve far riferimento alla data del 14.02.06.**

4337-Accordo in materia prevenz-protez_luoghi di lavoro.pdf [Apri](#)